Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Puglia

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. **217.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di modifiche delle tabelle relative alle piante organiche dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, nonché del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione relativa alle materie interessanti la provincia di Bolzano, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La tabella 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente la pianta organica del ruolo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che presta servizio in provincia di Bolzano, e la tabella 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, concernente la pianta organica del ruolo del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 18

TABELLA 1

MINISTERO DEI TRASPORTI

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Cat.	PROFILI PROFESSIONALI	SERVIZI							TOTALE
		Mov. Comm.	Traz.	Lavori	I. E.	San.	Rag.	Pers.	
1ª/2ª	Commesso	—	—	7	1	—	1	1	10
	Ausiliario di stazione	157	—	—	—	—	—	—	157
	Guardiano	116	—	71	—	—	—	—	187
	Ausiliario viaggiante	54	—	—	—	—	—	—	54
	Ausiliario	—	84	5	23	—	—	—	112
3ª	Applicato	1	4	10	4	—	1	5	25
	Infermiere	—	—	—	—	2	—	—	2
	Assistente di stazione	259	—	—	—	—	—	—	259
	Manovratore	127	—	—	—	—	—	—	127
	Deviatore	116	—	—	—	—	—	—	116
	Conduttore	87	—	—	—	—	—	—	87
	Assistente di deposito	—	51	—	—	—	—	—	51
	Operaio qualificato	—	87	252	145	—	—	—	484
4ª	Segretario	—	7	28	6	—	5	14	60
	Capo stazione	133	—	—	—	—	—	—	133
	Capo gestione	119	—	—	—	—	—	—	119
	Manovratore capo	9	—	—	—	—	—	—	9
	Deviatore capo	24	—	—	—	—	—	—	24
	Capo personale viaggiante	11	—	—	—	—	—	—	11
	Controllore viaggiante	2	—	—	—	—	—	—	2
	Capo treno	99	—	—	—	—	—	—	99
	Capo deposito	—	11	—	—	—	—	—	11
	Macchinista	—	394	—	—	—	—	—	394
	Capo tecnico	—	8	9	7	—	—	—	24
	Verificatore	—	41	—	—	—	—	—	41
	Tecnico	—	47	68	67	—	—	—	182
5ª	Segretario superiore	—	5	29	2	—	1	6	43
	Capo stazione superiore	61	—	—	—	—	—	—	61
	Capo gestione superiore	42	—	—	—	—	—	—	42
	Capo personale viaggiante superiore	4	—	—	—	—	—	—	4
	Controllore viaggiante superiore	1	—	—	—	—	—	—	1
	Capo deposito superiore	—		—	—	—	—	—	6
	Capo tecnico superiore	—	5	3	6	—	—	—	14
6ª	Ispettore principale (*) Ing. Arch.	—	1	3	1	—	—	—	5
	Ispettore principale (*) A.S.	1	—	—	—	—	—	1	2
	Segretario superiore 1ª classe	—	1	6	2	—	1	—	10
	Capo stazione sovrintendente	15	—	—	—	—	—	—	15
	Capo gestione sovrintendente	14	—	—	—	—	—	—	14
	Capo pers. viagg. sovrintendente	1	—	—	—	—	—	—	1
	Capo deposito sovrintendente	—	2	—	—	—	—	—	2
	Capo tecnico sovrintendente	—	2	3	2	—	—	—	7
7ª	Ispettore C.A. (Ing. Arch.)	—	—	1	—	—	—	—	1
Dirig.	Primi dirigenti I.A.	—	—	1	1	—	—	—	2
	Primi dirigenti A.S.	—	—	—	—	—	—	1	1
	Dirigenti Superiori I.A.	—	—	1	—	—	—	—	1
	Totale	1.453	756	497	267	2	9	28	3.012
	Totale generale	3.012							

(*) A carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti rivestiti del profilo di ispettore (5ª categoria).

TABELLA 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

B) CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

Qualifiche	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA	
Ruolo amministrativo	
Direttori	1
Vice direttori	1
CARRIERA DI CONCETTO	
Ruolo ragioneria	
Ragionieri	2
Ruolo educatori per adulti	
Educatori	3
CARRIERA ESECUTIVA	
Ruolo coadiutori	
Coadiutori	4
Personale operaio	
Operai specializzati infermieri	4
Operaie qualificate vigilatrici pen.	10
Operai qualificati elettricisti	1
Operai qualificati muratori	1
Operai comuni	4
Personale aggregato	
Cappellani	1

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1984.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale TA/1 di Castellaneta.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. TA/1 di Castellaneta (Taranto) si sono rivelati totalmente incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria.

Nel loro seno, infatti, si è determinata una situazione di grave crisi che, sin dall'origine, si è appalesata di difficile soluzione, non apparendo possibile alcuna intesa tra i vari raggruppamenti per la formazione di una valida maggioranza in grado di assicurare il funzionamento di detta struttura.

In particolare, sei dei nove componenti del comitato di gestione si sono dimessi mentre l'assemblea generale, costituita dalle rappresentanze dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello, non è stata più in grado, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente dopo la seduta del giorno 11 gennaio 1983.

In conseguenza di tale situazione, l'organo deliberativo non ha potuto svolgere i compiti affidatigli dalla legge, tra i quali la ricostituzione del comitato di gestione e l'approvazione del bilancio di previsione 1983, tanto che, in data 14 novembre 1983, il comitato regionale di controllo ha dovuto nominare allo scopo un commissario *ad acta*.

Il prefetto di Taranto ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e n. 323 del T.U.L.C.P. del 1915, n. 148.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. TA/1 di Castellaneta (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Carlo Sessa.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in seno all'unità sanitaria locale TA/1 di Castellaneta (Taranto) si è determinata una grave ed insanabile crisi, che ha condotto alle dimissioni della maggioranza dei componenti del comitato di gestione ed ha impedito all'assemblea generale, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente per adempiere a precisi ed imprescindibili compiti istituzionali, quali, segnatamente, la elezione del nuovo organo esecutivo e l'approvazione del bilancio di previsione 1983;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. TA/1 di Castellaneta (Taranto) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. TA/1 di Castellaneta (Taranto) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3043)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo infatti scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 29 febbraio 1984, n. 39, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 9 aprile 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con atto n. 854 del 12 aprile 1984, nominava un commissario *ad acta*, che, in data 20 aprile 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Formicola.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Saviano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Formicola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3042)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Sanza.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sanza (Salerno), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo infatti scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 6 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 31 marzo e 7 aprile 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con ordinanza n. 332 del 13 aprile 1984, nominava un commissario *ad acta*, che, con provvedimento n. 24 del 16 aprile 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sanza (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sanza (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sanza (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3040)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 marzo 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 20 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 53, art. 1, lettera b) (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 152/80, convertito nella legge n. 298/80, con il quale si demanda al CIPE il compito di ripartire — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale — i contributi concessi per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 789/81, convertito nella legge n. 53/82, che autorizza una spesa complessiva di lire 150 miliardi di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione — da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — di opere idrauliche e di navigazione interna;

Viste le leggi finanziarie n. 130/83 e n. 730/83, per il 1983 ed il 1984;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPE 7 marzo 1984, con la quale viene ripartita — tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano — la somma complessiva di lire 20 miliardi, per l'anno 1984, di cui lire 15 miliardi per le opere idrauliche e lire 5 miliardi per l'esecuzione di opere di navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 15 miliardi è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche, come segue:

Regioni e province autonome	In lire
Piemonte	1.181.700.000
Valle d'Aosta	217.350.000
Lombardia	1.015.875.000
Veneto	714.225.000
Trento	425.625.000
Bolzano	492.900.000
Friuli-Venezia Giulia	381.975.000
Emilia-Romagna	991.800.000
Liguria	343.350.000
Toscana	1.259.850.000
Umbria	499.350.000
Marche	542.100.000
Lazio	727.650.000
Abruzzo	664.800.000
Molise	263.775.000
Campania	703.725.000
Basilicata	547.350.000
Puglia	686.775.000
Calabria	792.975.000
Sicilia	1.193.025.000
Sardegna	1.353.825.000
	15.000.000.000

Art. 2.

La somma di lire 5 miliardi, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esecuzione di opere di navigazione interna, come segue:

Regioni e province autonome	In lire
Piemonte	640.000.000
Lombardia	773.280.000
Veneto	1.666.720.000
Trento	55.570.000
Friuli-Venezia Giulia	55.570.000
Emilia-Romagna	920.000.000
Toscana	250.000.000
Umbria	250.000.000
Lazio	250.000.000
Campania	83.430.000
Sardegna	55.430.000
	5.000.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 20 miliardi graverà, per l'esercizio 1984, sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 168

(3071)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1416/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1417/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1418/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1419/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1420/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1421/84 della commissione, del 23 maggio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1422/84 della commissione, del 23 maggio 1984, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1423/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1424/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1425/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1426/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1427/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la trentatreesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 1428/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1429/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 1430/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1431/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1432/84 della commissione, del 23 maggio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 138 *del* 24 *maggio* 1984.

(133/C)

Regolamento (CEE) n. 1433/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1434/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1435/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1436/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1437/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1438/84 della commissione, del 24 maggio 1984, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1439/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1440/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1441/84 della commissione, del 24 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 139 *del* 25 *maggio* 1984.

(134/C)

Regolamento (CEE) n. 1442/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1443/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1444/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni filati di fibre tessili sintetiche continue della categoria di prodotti n. 41 (codice 0410) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1445/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certe fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 55 (codice 0550) originarie del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1446/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV *c*) e *d*).

Regolamento (CEE) n. 1447/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II *a*), III, IV *a*) e *b*), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola iberica.

Regolamento (CEE) n. 1448/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1449/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1450/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1451/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che modifica l'allegato *A* del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Regolamento (CEE) n. 1452/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che modifica l'allegato *C* del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Regolamento (CEE) n. 1453/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1400/84 relativo alla fornitura di varie partite di butteroil nel quadro dell'aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1454/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1455/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1456/84 della commissione, del 25 maggio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1396/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1457/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1458/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1459/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1460/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse delle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1461/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Pubblicati nel n. L 140 *del* 26 *maggio* 1984.

(135/C)

Regolamento (CEE) n. 1462/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987.

Regolamento (CEE) n. 1464/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1465/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1466/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1049/84 recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1984.

Regolamento (CEE) n. 1467/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1468/84 della commissione, del 28 maggio 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 1761/83 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1469/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1470/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1471/84 della commissione, del 28 maggio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 142 *del* 29 *maggio* 1984.

(136/C)

Regolamento (CEE) n. 1472/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 1/84 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1473/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per l'Austria.

Regolamento (CEE) n. 1474/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1569/72 e (CEE) n. 2027/83 per quanto concerne misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1475/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che modifica l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1476/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1477/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 1478/84/CECA della commissione, del 29 maggio 1984, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1479/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1480/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1481/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1482/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A III.

Regolamento (CEE) n. 1483/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 1484/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario delle ciliegie applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1485/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1486/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle albicocche.

Regolamento (CEE) n. 1487/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1488/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo d'offerta comunitario dei limoni applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1489/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1490/84 del Consiglio, del 25 maggio 1984, relativo all'adattamento di talune modalità che figurano nell'atto di adesione del 1979 a seguito di una modifica della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli.

Pubblicati nel n. L 143 *del* 30 *maggio* 1984.

(137/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1984), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 8 giugno 1984, n. 212 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 giugno 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

All'articolo 2 *della legge* 31 *marzo* 1982, *n.* 119, *sono aggiunti i seguenti commi:*

« Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 *dicembre* 1984, *al fine di consentire una riforma organica della legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *e successive modifiche ed integrazioni.*

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma ».

Art. 2.

1. *Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo* 6-bis *del decreto-legge* 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito, con modificazioni, nella legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditività, deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo.*

2. Qualora tale prezzo sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa, il cessionario deve obbligarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e a mantenere i livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

3. *Il primo comma dell'articolo* 4 *del decreto-legge* 31 *luglio* 1981, *n.* 414, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 2 *ottobre* 1981, *n.* 544, *è sostituito dal seguente:*

« Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come*

debiti contratti per la continuazione dell'esercizio della impresa agli effetti dell'articolo 111, *n.* 1, *del regio decreto* 16 *marzo* 1942, *n.* 267 ».

Art. 3.

1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.

(*Il comma* 3 *è soppresso*).

4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.

5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. *Il termine di cui all'articolo* 1, *terzo comma, della legge* 19 *dicembre* 1983, *n.* 696, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1984.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3083)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villa Lagarina (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operante nel comune di Villa Lagarina (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operante nel comune di Villa Lagarina (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni di Val Venosta (Bolzano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale della S.p.a. Industria juta di Arquata Scrivia (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Sarentino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Borghetto Borbera (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operante nella zona industriale di Brindisi, è prolungata per un trimestre

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavorazione legno e affini operanti nel comune di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5

novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Adler di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l., di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla impresa Domenico Trotta di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Munari Fondo di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corrresponsione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore farmaceutico da banco operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni di Val Venosta (Bolzano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Sarentino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Adler di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Impresa Domenico Trotta di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore farmaceutico da banco operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni di Val Venosta (Bolzano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Adler di Rovereto (Trento) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(2938)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata per altri sei mesi.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec manifattura dell'Isola, con sede legale, stabilimento ed uffici in Carvico (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede legale, stabilimento ed uffici in Paderno d'Adda (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icotex, stabilimento di Bisenti (Teramo), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, in Salò (Brescia), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gieffedi, in Desio (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer, in Palermo, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ittica Tagliamento del dott. Toblini e C. di Osoppo (Udine), è prolungata al 17 agosto 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acigraf (gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambar di Carini (Palermo), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Liccardo calzaturificio di Crescenzo Liccardo e C., in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini sci, in Tolmezzo (Udine), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, in Piedimonte S. Germano (Frosinone), uffici di Milano, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettrochimica del Piave, in Castellazzo (Belluno), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Italmontaggi, in Roma, è prolungata al 24 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Briantea, con sede in Villasanta e stabilimento in Casatenovo (Como), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Scalvenzi, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Briantea, con sede in Villasanta e stabilimento in Casatenovo (Como), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerlux ceramiche di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SACM, con sede e stabilimento in Verucchio, frazione Villa Verucchio (Forlì), ora SCM, è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCM international, in Rimini - Villa Verucchio, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci, in Porretta Terme (Bologna), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, in Umbertide (Perugia), è prolungata al 13 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICAP, in Santa Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 15 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITRES, con sede in Milano e stabilimento in Nera Montoro (Terni), è prolungata al 4 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Costruzioni Meccaniche Pesaro, in Pesaro, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.A.S., in Cesano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'8 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Re.Co., con sede in Torino e stabilimento in Frassasco (Torino), è prolungata al 30 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Botto, in Miagliano (Vercelli), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche in Torino, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnica meccanica acqua, in Acqui Terme (Alessandria), e prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocab, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetroform, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag italiana, in S. Pietro Mosezzo (Novara), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ondulati Piemonte, in Vaie (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Trali, in Torino, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 15 novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Refin di Salvaterra (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarila, con sede e stabilimento in Morciano di Romagna, già Sarila arredamento S.p.a., è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lita Italia di Torino, è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta di Corio Canavese (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), uffici in Torino e Milano, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede e uffici in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ago-

sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, con sede in Genova-Porto alla calata Gadda, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Ma - Meccanica e tecnica navale, con sede in Calate Mandraccio-Genova Porto, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi, ferrotubi e costruzioni metalliche, con sede in Sambuceto di S. Giovanni Teatino-Valle del Pescara (Chieti) e stabilimento di Corbetta (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderghisa di Pozzilli (Campobasso), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCM, industria gruppo di Rimini, con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Romer di Montegranaro (Ascoli Piceno), è prolungata al 28 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.Ci.C. dei F.lli Ninno di Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Span di Colonnella (Teramo), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icotex, stabilimento di Bisenti (Teramo), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baumann Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lagostina 80 S.p.a., con sede in Maltignano (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2981)

Avvisi di rettifica a provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 98 del 7 aprile 1984 e n. 135 del 17 maggio 1984).

Nell'estratto del decreto ministeriale 5 marzo 1984, riguardante la S.p.a. Industria refrattari Salvi & C., in Bergamo (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1984), alla quarta riga, dove è scritto: « 20 dicembre *1983* », leggasi: « 20 dicembre *1982* ».

Nell'estratto del decreto ministeriale 26 aprile 1984 riguardante la S.p.a. Cederna, in Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/1984), alla quarta riga, dove è scritto: « *Roma* », leggasi: « *Monza* ».

Nell'estratto del decreto ministeriale 26 aprile 1984, riguardante la S.p.a. Cagi, in Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/1984), alla terza riga, dove è scritto: « *Polesto* », leggasi: « *Palestro* » e alla quinta riga, dove è scritto: « *30* ottobre 1983 », leggasi: « *3* ottobre 1983 ».

Nell'estratto del decreto ministeriale 27 aprile 1984, riguardante la S.p.a. Salcap, in Pavia (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/1984), alla quarta riga dove è scritto: « *Grana* », leggasi: « *Grone* ».

(3086)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica applicata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Alessandria. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 144 del 26 maggio 1984).

Si segnalano le seguenti rettifiche da apportare al supplemento straordinario indicato in oggetto:

Pag. 9 (comune di Albera Ligure - sezione Volpara):

a) dopo la qualità incolto produttivo deve intendersi inserita la qualità bosco di alto fusto, classe unica, reddito dominicale L. 17.000, reddito agrario L. 3.000;

b) alla classe II della qualità bosco ceduo segue la classe III, reddito dominicale L. 6.000, reddito agrario L. 2.000.

Pag. 10 (comune di Alessandria):

in luogo della qualità « seminativo arborato irriguo » leggasi « seminativo irriguo arborato ».

Pag. 16 (comune di Belforte Monferrato):

a) alla classe I della qualità castagneto da frutto segue la classe II, reddito dominicale L. 13.000, reddito agrario L. 6.000;

b) alla qualità castagneto da frutto devono seguire le seguenti qualità:

incolto produttivo, classe I, reddito dominicale L. 2.000, reddito agrario L. 2.000;

incolto produttivo, classe II, reddito dominicale L. 1.000, reddito agrario L. 1.000;

bosco ceduo, classe I, reddito dominicale L. 16.000, reddito agrario L. 5.000;

bosco ceduo, classe II, reddito dominicale L. 11.000, reddito agrario L. 4.000;

bosco ceduo, classe III, reddito dominicale L. 7.000, reddito agrario L. 2.000;

bosco misto, classe I, reddito dominicale L. 16.000, reddito agrario L. 4.000;

bosco misto, classe II, reddito dominicale L. 14.000, reddito agrario L. 4.000.

Pag. 18 (comune di Bistagno): l'importo relativo al reddito dominicale della qualità bosco misto di classe I deve leggersi L. 35.000 in luogo di L. 34.000.

Pag. 35 (comune di Casalcermelli): l'importo relativo al reddito dominicale della qualità seminativo arborato di classe IV deve leggersi L. 195.000 in luogo di L. 180.000.

Pag. 38 (comune di Cassano Spinola): in luogo della qualità « seminativo arborato irriguo » leggasi « seminativo irriguo arborato ».

Pag. 50 (comune di Costa Vescovato): in luogo della qualità « pasco cespugliato » leggasi « pascolo cespugliato ».

Pag. 52 (comune di Dernice): l'importo relativo al reddito agrario della qualità seminativo di classe V deve leggersi L. 11.000 in luogo di L. 110.000.

Pag. 56 (comune di Frascaro): sulla testata del prospetto indicante le qualità, le classi ed i redditi dominicale ed agrario, nella seconda colonna deve leggersi « classe ».

Pag. 59 (comune di Gamalero): l'importo relativo al reddito agrario della qualità seminativo arborato di classe IV deve leggersi L. 160.000 in luogo di L. 190.000.

Pag. 70 (comune di Mirabello): deve leggersi comune di Mirabello Monferrato.

Pag. 75 (comune di Mongiardino Ligure): l'importo relativo al reddito dominicale della qualità prato arborato di classe III deve leggersi L. 30.000 in luogo di L. 35.000.

Pag. 76 (comune di Monleale): in luogo della qualità « castagneto » leggasi « castagneto da frutto ».

Pag. 77 (comune di Montacuto): l'importo relativo al reddito dominicale della qualità seminativo di classe IV deve leggersi L. 11.000 in luogo di L. 110.000.

Pag. 80 (comune di Montemarzino): sul prospetto afferente le deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, nella colonna corrispondente al titolo della deduzione in luogo di « acqua dericata dalla bealara del mulino » leggasi « acqua derivata dalla bealera del mulino ».

Pag. 90 (comune di Paderna): l'importo relativo al reddito dominicale della qualità seminativo arborato di classe II deve leggersi L. 195.000 in luogo di L. 180.000.

Pag. 106 (comune di Roccagrimalda): sul prospetto afferente le deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, nella colonna corrispondente al titolo della deduzione, al rigo secondo, in luogo di « Acua del sottosuolo ... » deve leggersi « Acqua del sottosuolo ... ».

Pag. 107 (comune di Rocchetta Ligure): sul prospetto afferente le deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, nella colonna corrispondente al titolo della deduzione, al rigo secondo, in luogo di « Acqau derivata ... » deve leggersi « Acqua derivata ... ».

Pag. 112 (comune di San Sebastiano Curore):

a) deve leggersi comune di San Sebastiano Curone;

b) l'importo relativo al reddito agrario della qualità seminativo di classe V deve leggersi L. 11.000 in luogo di L. 110.000.

Pag. 123 (comune di Ticineto): al primo rigo della qualità seminativo cui corrispondono i rispettivi redditi dominicale ed agrario di L. 240.000 e L. 145.000 deve leggersi classe I in luogo di classe II.

Pag. 124 (comune di Tortona): sul prospetto afferente le deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, nella colonna corrispondente al titolo delle deduzioni (righi 1°-2°), in luogo di « ... fitto di caqua » deve leggersi « ... fitto d'acqua ».

Pag. 133 (comune di Volpedo): alla qualità bosco ceduo devono intendersi attribuite: la classe I in corrispondenza dei rispettivi redditi dominicale ed agrario di L. 25.000 e di L. 4.000 e la classe II in corrispondenza dei rispettivi redditi dominicale ed agrario di L. 20.000 e di L. 3.000.

(3098)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 40 Difesa, foglio n. 50, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Matta Filippo, nato il 26 novembre 1911 a Chieri (Torino). — Valoroso patriota, ricco di giovanile entusiasmo, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi per capacità combattiva e ardimento. Il 19 aprile 1945, entrato con pochi ardimentosi in Chieri completamente presidiata da truppe nemiche, sosteneva un cruento scontro infliggendo all'avversario notevoli perdite. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla lotta, continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Chieri, 19 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 40 Difesa, foglio n. 46, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Boiero Giovanni, nato il 4 gennaio 1925 a Cavour (Torino). — Ventenne, ardito comandante di distaccamento partigiano, di già consumata esperienza di guerriglia, rientrava ancor cagionevole al reparto, interrompendo la convalescenza per grave ferita riportata in combattimento. Informato che una squadra dipendente, attaccata di sorpresa da preponderanti forze naziste, stava per essere sopraffatta, con slancio generoso accorreva ad assumerne il comando e la condotta dello scontro a fuoco. Dopo aspro combattimento, sostenuto con cospicuo valore, riusciva ad assicurare il ripiegamento dei suoi partigiani. Si sacrificava nell'intento generoso, cadendo da prode. — Ponte di Moretta (Cuneo), 31 marzo 1945.

Savi Nereo, nato il 7 dicembre 1914 a Mortizza di Piacenza. — Capo nucleo S.A.P. — dopo aver organizzato e condotto il notturno traghettamento del Po — muoveva, volontariamente primo di una pattuglia di combattimento, a un colpo di mano tramutatosi subito in scontro a fuoco. Gravemente ferito, invitava i compagni ripieganti ad abbandonarlo sul posto, per non ritardare il loro già difficile sganciamento. Catturato, decedeva dopo quattro giorni di sofferenze, in stoico silenzio sulla organizzazione partigiana locale. — Po di Caorso (Piacenza), 26-30 agosto 1944.

Croce

Vailati Giuseppe, nato il 28 luglio 1920 a Romano di Lombardia (Bergamo). — Partigiano ardito e trascinatore. Primo nel contatto con il nemico, quantunque già gravemente ferito, in occasione di un colpo di mano — tramutatosi in scontro a fuoco — alla testa di una pattuglia di combattimento cadeva da prode. — Lago Venina - Sondrio, 4 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti, il 10 dicembre 1983, registro n. 47 Difesa, foglio n. 13, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Intelvi Luigi, nato il 22 novembre 1917 a Brogliano (Vicenza). — Comandante in più formazioni partigiane — dalle spiccate qualità combattentistiche per cospicuo valore, consumata esperienza, esemplare comportamento — in numerosi fatti d'arme confermava le sue non comuni doti personali di capo esemplare, coraggioso, trascinatore. — Valli d'Agno e Chiampo (Vicenza), aprile 1944-aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Ornato Giuseppe, nato il 24 marzo 1924 a Bra. — Partigiano combattente, organizzava ed attuava una rischiosa e audace evasione di numerosi prigionieri da un carcere nazifascista, asportandovi altresì un quantitativo notevole di armi con cui riforniva la sua formazione. — Dolo (Venezia), 26 agosto 1944.

Croce

Varrone Giovanni Battista, nato il 2 settembre 1924 a Boves (Cuneo). — Valoroso patriota, subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta contro i nemici della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nell'agosto 1944, in zona S. Giacomo, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche, alla testa di pochi uomini non esitava a fronteggiare l'avversario impegnandolo in un duro combattimento. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e incitando i suoi uomini alla lotta, costringeva l'oppressore a desistere dall'azione intrapresa. — S. Giacomo, agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 9 Difesa, foglio n. 283, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Tabarelli Antenore, nato il 12 luglio 1919 a Nogarole Rocca (Verona). — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria dimostrando ben presto indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Promosso vice comandante di brigata, nel corso di nove mesi di intensa attività operativa riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e rischiose azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Motta di Livenza, 1° agosto 1944-1° maggio 1945.

Terroni Pietro, nato il 26 ottobre 1926 a Borgo Val di Taro (Parma). — Giovanissimo e ardente patriota partecipava a numerose azioni di guerra contro gli invasori della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nei giorni 8 e 9 aprile 1945, nel corso di un duro attacco al munito presidio nemico in Borgotaro non esitava ad affrontare la lotta con impareggiabile ardore sosteneva accanito e aspro combattimento fino al favorevole epilogo dell'azione. — Borgotaro, 8-9 aprile 1945.

(2694)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983: «Modificazioni al disciplinare di produzione del vino D.O.C. Franciacorta». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 21 aprile 1984).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 3382 della *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo comma dell'art. 3, al 4° e 5° rigo, dove è scritto: «..., *Paderno, Franciacorta,* ...», leggasi: «..., *Paderno Franciacorta,* ...».

(3094)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Acquisizione di elementi conoscitivi per gli accertamenti del CIPI, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. (Deliberazione 27 aprile 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazioni guadagni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 con cui è stato istituito, nell'ambito del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un comitato tecnico per l'istruttoria

delle proposte del Ministro del lavoro in materia di integrazioni salariali;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che fornisce indicazioni circa i criteri e le modalità di accertamento delle cause di intervento della Cassa integrazioni guadagni;

Constatato che gli elementi informativi forniti dalle imprese interessate e posti a base della richiesta di accertamento dello stato di crisi o ristrutturazione aziendale risultano di frequente insufficienti per un approfondito esame della situazione aziendale sia in sede di istruttoria da parte del comitato tecnico, sia in sede di definitiva valutazione da parte del CIPI;

Considerato che, ai fini di un più rapido iter amministrativo e di univoci comportamenti decisori è necessario disporre *ab initio* di una documentazione completa ed esauriente fondata su elementi informativi uguali per tutte le imprese richiedenti;

Viste le proposte avanzate in materia dal comitato tecnico;

Delibera:

Le imprese industriali che richiedono al CIPI l'accertamento della condizione di crisi o ristrutturazione ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a compilare all'atto della presentazione della domanda per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un foglio notizie secondo il modello allegato — che fa parte integrante della presente deliberazione — corredato della documentazione nello stesso indicata.

Detto foglio notizie dovrà pervenire al CIPI unitamente alla proposta di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il presidente delegato: LONGO

Foglio notizie
(da allegare alla prima richiesta
di intervento CIGS) (1)

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI SITUAZIONE DI CRISI, RISTRUTTURAZIONE, RICONVERSIONE, RIORGANIZZAZIONE (*ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/77*).

La ditta . . . . sede legale . . . . .
(c.a.p. . .) (provincia . . . . . .)
via . . . . tel. . . . .

CHIEDE ACCERTAMENTO SITUAZIONE

crisi aziendale
ristrutturazione
riconversione
riorganizzazione

dello/degli stabilimento/i-ufficio/i sito/i nel/nei comune/i (provincia) (ubicazione esatta) di (2) . . . . .
. . . .

1) Forma giuridica . . . .
2) Data inizio attività . . . . . .
3) Iscritta presso il tribunale di . . . al n. . . .
4) Iscritta alla camera di commercio di . . . . . in data . . . . . . al n. . . . .
5) Settore di iscrizione . . . . codice ISTAT . . .
6) Iscritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale provincia di . . . in data . . . . al n. . . .
7) Altri stabilimenti non interessati alla CIGS: . . . .
. . . .
8) Produzione . . . .
. . . .
9) Fatturato (ultimo triennio) (*) . . . . . .
. . . .

10) Risultati d'impresa (ultimo triennio) (*):
utile
pareggio
perdita

11) Numero addetti (ultimo triennio) nello-negli stabilimento/i interessato/i alla CIGS (*):

uomini	operai . . . .
donne	impiegati . . . .
con contratto di lavoro a tempo parziale (3) . . .	intermedi . . . . . .
	dirigenti . . . .
	totale . . . .

12) Uscita addetti per (ultimo triennio) (*):
raggiunti limiti di età . . . . n. . . .
dimissioni volontarie . . . . » . . .
prepensionamenti . . . . » . . .
altre cause . . . . » . . .

13) Ingressi nuovi addetti per (ultimo triennio) (*):
rimpiazzo turn-over . . . . n. . . .
assunzione personale specializzato . . . » . . .
altre cause . . . . » . . .

14) Personale occupato negli altri stabilimenti . . . .
. . . .

15) Corsi di formazione del personale (ultimo triennio):

	Durata	Finanziamento
dirigenti	. . . . .	. . . . .
impiegati	. . . . .	. . . . .
operai	. . . . .	. . . . .

16) Ricorso al lavoro straordinario (ultimo biennio) (*):
eccezionalmente
sistematicamente

17) Ricorso al lavoro a domicilio (ultimo biennio) (*):
eccezionalmente
regolarmente

18) Precedenti ricorsi CIG straordinaria . . . . . .
. . . .

19) Ricorso CIG ordinaria nell'ultimo biennio (motivi, tempi e numero dipendenti interessati) . . . .
. . . .

20) Dipendenti sospesi all'atto della richiesta (4) (n. e % sul totale occupato) (*):

	Operai	Impiegti
a zero ore	. . . . .	. . . . .
a rotazione	. . . . .	. . . . .
ad orario ridotto (indicare le ore lavorate - media settimanale) . . .	. . . . .	. . . . .

21) Investimenti e produzione:
età media degli impianti usati abitualmente dall'impresa:
inferiore a 5 anni
tra 5 e 10 anni
superiore a 10 anni

investimenti effettuati complessivamente in impianti e macchinari per la produzione (nell'ultimo triennio): . . . .
. . . .

---

(1) Da inviare in sei copie.
(2) Indicare stabilimento/i interessato/i CIGS.
(3) Indicare anche l'eventuale ricorso ai «contratti di solidarietà».
(4) Per ogni anno successivo indicare:
variazioni in + o in — intervenute (n. e % occupati);
causa delle variazioni.

(*) Le voci contrassegnate dall'asterisco devono essere aggiornate in caso di richieste di successivi accertamenti della permanenza della situazione di crisi o ristrutturazione.

innovazioni nei processi produttivi e/o negli impianti introdotti dall'impresa (nell'ultimo triennio):

modeste

significative

imputabili a:

acquisto nuovi macchinari, in sostituzione di vecchi, ma che comportano processi non molto diversi

nuovi processi elaborati dall'impresa

nuovi processi non elaborati dall'impresa

altri (indicare)

gli investimenti effettuati nell'ultimo triennio sono stati finanziati con:

a) indebitamento (% sul totale investimento)

forma assunta dall'indebitamento:

credito bancario

credito a medio termine

credito agevolato

leasing

b) nuovo capitale (%) . .

c) autofinanziamento (%) . .

22-*A*) Nel caso la domanda sia avanzata per riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione la ditta dovrà fornire le seguenti informazioni:

*A*1) La ditta illustri sinteticamente, ma in modo esauriente, le ragioni che l'hanno indotta ad intraprendere l'azione di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione e gli interventi previsti . . . .

*A*2) Immobilizzazioni tecniche lorde preesistenti

a) terreni

b) fabbricati

c) macchinari

d) impianti e attrezzature

*A*3) Interventi inerenti l'operazione (L./ml.) (*)

	Previsti	Realizzati
a) opere murarie .	.	.
b) progettazione	. . . . .	.
c) impianti	. . . .	.
d) macchinari .	. . .	.
e) attrezzature	. . . .	.
f) manutenzioni straordinarie .	. . . .	.
g) altri	. . . .	.

*A*4) Fonti di finanziamento (*) . . . .

*A*5) Data di inizio delle operazioni . . . .

*A*6) Stato attuale delle operazioni (*) . . . . . .

*A*7) Data prevista di ultimazione delle operazioni (*) . .

*A*8) Assunzioni previste al termine del piano

n. previsto . . . .

qualifiche . .

*A*9) Eccedenze finali (indicare i motivi): . . . . .

*A*10) Unità non riassorbibili al termine del piano: (*)

	Uomini	Donne
operai	. . . . .	.
impiegati .	. . . .	.

23-*B*) Nel caso la domanda sia avanzata per l'accertamento dello stato di crisi:

*B*1) Motivi della crisi (*) . . . .

*B*2) Durata ed evoluzione prevedibile della crisi (fornire eventualmente dati di settore indicando le fonti) (*) . . . .

*B*3) Procedure concorsuali o di liquidazione (*) . . .

*B*4) Grado normale di utilizzazione degli impianti . .

*B*5) Utilizzazione attuale degli impianti (*) . . . .

*B*6) Livello attuale del magazzino rispetto alla media abituale (*) . . . .

*B*7) Rapporto tra costo del personale e fatturato nell'ultimo triennio (dati bilancio) . . . .

*B*8) Rapporto interessi passivi/fatturato (nell'ultimo triennio) . . . .

*B*9) Rapporto indebitamento totale o totale attivo . .

*B*10) Piano di disimpegno (temporaneo o definitivo) della manodopera nel periodo di ricorso alla CIGS (*) . . . .

*B*11) Unità non riassorbibili al termine del piano di risanamento (*):

	Uomini	Donne
operai	. . . . . .	. . . . . .
impiegati	. . . . . .	. . . . . .

*B*12) Conto economico (1) . . . .

*B*13) Situazione patrimoniale (1) . . . .

Sottoscrizione del presidente
o dell'amministratore della società
o del titolare d'impresa

(1) Consuntivi degli ultimi due esercizi (da fornire in allegato).

(*) Le voci contrassegnate dall'asterisco devono essere aggiornate in caso di richieste di successivi accertamenti della permanenza della situazione di crisi o ristrutturazione.

(2660)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Formigine

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1984, n. 1019 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 27 marzo 1984, n. 3314/2370) sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico la villa e il parco Carbonieri siti in Magreta, comune di Formigine (Modena).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1984 n. 1018 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 3 aprile 1984, n. 3419/2607) sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico la villa ed il parco «Giovanardi» siti in località Casinalbo del comune di Formigine (Modena).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3031)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, a centottantasette posti di direttore didattico nelle scuole elementari ivi comprese le scuole elementari della provincia di Bolzano in lingua italiana.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce in cinquemila posti l'organico del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, che stabilisce norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico;

Veduta la legge 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica della norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, riguardante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici per le prove d'esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione;

Veduti i decreti ministeriali 20 luglio 1979 e 16 aprile 1984 con i quali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale per la scuola elementare, è stato modificato, per la parte riguardante il programma d'esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione, il decreto ministeriale 28 gennaio 1977 di cui sopra;

Considerato che dei cinquemila posti, relativi all'organico del personale direttivo della scuola elementare, quelli da conferire mediante concorso ordinario che risultano vacanti e disponibili, o che tali si prevedono ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, risultano — dopo il conferimento, al 10 settembre 1985, delle residue nomine a direttore didattico in prova di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1982 — alla stessa data del 10 settembre 1985, n. 82 e al 10 settembre 1986, n. 105;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ordinario, per esami e titoli, a centottantasette posti di direttore didattico in prova (VIII qualifica funzionale) nelle scuole elementari al quale possono partecipare gli insegnanti elementari forniti di una qualsiasi laurea o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Sono inoltre, ammessi al concorso, alle predette condizioni, in quanto equiparati agli appartenenti al ruolo della scuola elementare, coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

Art. 2.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità (o al sovrintendente scolastico di Bolzano), domanda redatta su carta legale (v. schema esemplificativo, allegato *C*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I - Roma.

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta). Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonché quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al concorso (1);

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

(1) I candidati che aspirano ad essere assegnati a sedi eventualmente disponibili nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano dovranno farne esplicita precisazione.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni, i titoli di studio e di servizio che siano valutabili secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 16 aprile 1984 (1).

Domanda e documenti, con un elenco degli stessi in carta libera in duplice esemplare, devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (2).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi o della sovrintendenza scolastica di Bolzano.

A tal fine i provveditori agli studi e il sovrintendente scolastico di Bolzano avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario di ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del terzo comma del presente articolo, sempreché il candidato non abbia documentato in merito.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonché i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato dal precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi o della sovrintendenza di Bolzano.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore e il sovrintendente invieranno al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I, le domande e i documenti pervenuti, unitamente ad un elenco dei candidati che hanno presentato la domanda.

Nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il provveditore agli studi (o il sovrintendente) riferirà al Ministero rimettendo, altresì, copia degli atti relativi alle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, secondo le indicazioni di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

I candidati che aspirano ad essere assegnati nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano dovranno sostenere una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico (art. 31, decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

(1) Al fine della valutazione di cui all'ultimo comma della N.B. relativa al punto 2. — titoli di servizio — della tabella di valutazione dei titoli (allegato *B*), il candidato invierà copia del relativo decreto di riconoscimento. Sia il servizio pre-ruolo sia il servizio prestato nelle scuole secondarie sarà valutato nella misura di cui al punto 2. lettera *a*), della suddetta tabella (allegato *B*).

(2) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici dei provveditorati e della sovrintendenza di Bolzano conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero e di cui sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale *del 28 settembre* 1984.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purché esclusivamente linguistico.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà avere luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 28 su 40 punti assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28/40.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione III - Sezione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quattro dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso ed è utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

La graduatoria di merito ha validità per due anni scolastici (secondo comma, art. 1, legge 22 dicembre 1980, n. 928).

Art. 9.

Presentazione documenti di rito per la nomina

I candidati collocati utilmente nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti in carta legale:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi o sovrintendente di Bolzano;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il certificato (debitamente legalizzato secondo le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo) rilasciato dalla competente autorità con la dichiarazione che il certificato stesso « sostituisce l'originale in via di compilazione »;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, e che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria del concorso, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da precedenti impieghi pubblici di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione in servizio.

Il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti.

Decade parimenti dalla nomina il personale che, pure avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Art. 11.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I - Roma, con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni il termine per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 7 e 9 del presente bando.

Art. 12.

Gli allegati *A* e *B*, approvati con decreti ministeriali 20 luglio 1979 e 16 aprile 1984, riguardanti il programma della prova scritta e orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1984
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 147

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola elementare, e ai mezzi per perseguirle.

Essa deve essere articolata in modo tale da consentire l'accertamento, oltre che della preparazione tecnica, della attitudine e della capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Pertanto la prova scritta consisterà nella trattazione di alcune questioni metodologico-operative che il candidato dovrà sviluppare in modo sintetico, ma comunque inquadrandole in un contesto culturale di ordine generale.

PROVA ORALE

La prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Pertanto il candidato è tenuto a conoscere i seguenti argomenti d'esame:

1) *Educazione - Scuola - Società.*

Le problematiche relative alle scienze dell'educazione in ordine alla promozione dell'uomo e della società con riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia, della psicologia, della sociologia.

La funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel contesto socio-politico attuale. Diritto allo studio ed uguaglianza delle opportunità educative.

Gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola di base (ivi compresa la scuola dell'infanzia ed in rapporto alle dinamiche culturali e sociali.

Gli apporti formativi di altre istituzioni e organismi sociali; educazione permanente e scuola. Educazione familiare e scuola.

La partecipazione democratica e la scuola. Rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopraindicati e in particolare di un'opera fra quelle indicate nella bibliografia.

2) *La funzione direttiva.*

Promozione e coordinamento dell'attività educativa (valutazione critica dei programmi di studio e delle metodologie di insegnamento delle singole discipline; innovazione educativa; ricerca e sperimentazione; aggiornamento; organizzazione delle tecniche educative).

La comunità scolastica: pluralità degli interventi; specificità dei ruoli; dinamica dei rapporti interni ed esterni (dinamiche è lavoro di gruppo; animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica).

Organizzazione scolastica e programmazione educativa (tempo pieno; classi « aperte »; edilizia scolastica e organizzazione degli spazi in funzione educativa; progettazione curricolare; individualizzazione dell'insegnamento; problemi e tecniche della valutazione; tecnologie educative).

Rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media. Decondizionamento socio-culturale, inserimento handicappati e orientamento educativo finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio.

Presentazione di una bibliografia ragionata delle opere o passi consultati per la trattazione critica relativa ad uno o più argomenti sopraspecificati e in particolare di una opera fra quelle indicate nella bibliografia.

3) *La scuola nell'ordinamento giuridico italiano.*

La Costituzione repubblicana.

Concetti fondamentali del diritto amministrativo: le fonti del diritto, le norme giuridiche, gli organi, gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa.

Lo Stato e gli enti autarchici territoriali (con particolare riferimento alle competenze di questi ultimi in materia scolastica). L'organizzazione amministrativa: gli organi amministrativi dello Stato.

Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Ordinamento della scuola materna e della scuola elementare nel sistema scolastico italiano.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Responsabilità penali, civili, patrimoniali e disciplinari del direttore didattico.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di direzione.

Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Autonomia amministrativa e contabile della scuola.

Scuola-territorio: rapporti della scuola con gli enti locali e gli altri enti di gestione del territorio.

Sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale nella normativa in vigore.

I candidati che partecipano ai concorsi speciali riservati alle minoranze linguistiche dovranno avere una conoscenza approfondita del particolare ordinamento scolastico vigente nelle zone della rispettiva minoranza linguistica e delle competenze amministrative e legislative rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) TITOLI DI AMMISSIONE.

Qualsiasi laurea o diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

N.B.: Il punteggio minimo di 2,00 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con una votazione di 6/10; il punteggio massimo di 5,25 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con la votazione massima di 10/10 e lode. La valutazione dei voti intermedi sarà effettuata in base alla seguente tabella di ragguaglio: punti 2,00 ai 6/10; punti 2,75 ai 7/10; punti 3,50 agli 8/10; punti 4,25 ai 9/10; punti 5,00 ai 10/10; punti 5,25 alla lode.

Qualora non risulti la votazione del titolo, sarà attribuito il punteggio minimo di 2,00.

In caso di pluralità di titoli validi per l'ammissione, è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio. Si valutano anche frazioni centesimali di punto.

2) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo 8,00):

a) servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare per ogni anno scolastico . . . punti 0,40

b) servizio di direttore incaricato prestato all'estero (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 215) . . . » 0,80

c) servizio prestato come coadiutore del professore di pedagogia nelle esercitazioni di tirocinio presso gli istituti magistrali, per ogni anno . . . » 0,10

d) servizio prestato per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università degli studi statali, per ogni anno . . . . . . punti 0,10

N.B.: Si valuta soltanto il servizio degli ultimi quindici anni.

I punteggi di cui alle lettere *c*) e *d*) sono attribuiti in aggiunta a quelli prestati per il servizio di insegnante.

Il servizio di direttore incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

La valutazione del servizio di direttore incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di insegnante.

Viene valutato sia il servizio prestato nelle scuole secondarie sia il servizio pre-ruolo riconosciuto formalmente ai fini giuridici ed economici.

3) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (punteggio massimo 6,75):

a) inclusione nella graduatoria di merito in concorsi a posti di direttore didattico . . . . punti 3,00

b) laurea o diploma universitario, oltre il titolo che è stato valutato per l'ammissione al concorso, da punti 0,20 a punti 2,40:

con votazione inferiore a 77/110	»	0,20
con votazione da 77/110 a 87/110	»	0,80
con votazione da 88/110 a 98/110	»	1,20
con votazione da 99/110 a 104/110	»	1,60
con votazione da 105/110 a 109/110	»	2,00
con votazione 110/110	»	2,20
con votazione 110/110 e lode	»	2,40

c) diploma di specializzazione o di perfezionamento *post-lauream* rilasciato dalle competenti facoltà universitarie (valutabile uno solo) . . . » 0,40

d) concorso vinto per cattedre di scuola secondaria (valutabile uno solo) . . . . . . » 1,40

e) idoneità conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . . . . » 1,00

f) abilitazione conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . . . » 0,70

g) certificati conseguiti, in seguito a prova di esame, da chi ha frequentato corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dal Ministero e per un numero di corsi non superiore a quattro, per ciascuno . . . . » 0,10

h) diploma di assistente sanitario e di assistente sociale, diploma di specializzazione all'insegnamento ai minorati psichici, ai minorati fisici, ai ciechi e ai sordomuti, per ciascuno, fino ad un massimo di quattro . . . . » 0,40

i) pubblicazioni attinenti le materie professionali, fino ad un masimo di . . . . » 2,45

N.B.: Per la lettera *b*), qualora non risulti la votazione del titolo sarà attribuito il punteggio minimo; una terza laurea o un terzo diploma non sono valutabili: è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

Il titolo di cui alla lettera *d*) assorbe quello di cui alle lettere *e*) e *b*); il titolo di cui alla lettera *e*) assorbe quello di cui alla lettera *f*).

Per la lettera *h*), i diplomi dello stesso tipo vengono valutati una sola volta.

Per la lettera *i*), la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto qualora non ritenga l'opera meritevole di valutazione positiva.

4) DETRAZIONI PER SANZIONI DISCIPLINARI.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

a) per l'« avvertimento scritto » irrogato dopo il 12 novembre 1974 . . . . punti 0,10

b) per la « censura » . . . . » 0,40

c) per la « sospensione dello stipendio » fino ad un mese . . . . » 2,00

d) per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) . . » 0,80

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità (o al sovrintendente scolastico di Bolzano).

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - Sezione I - Viale Trastevere - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . nato a . . provincia di insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . provincia di . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di aspirare a sedi eventualmente disponibili nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano (da scrivere soltanto nel caso in cui il candidato intenda essere assegnato in provincia di Bolzano);

c) di avere subito procedimento penale o disciplinare ovvero di essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Alla presente allega i titoli valutabili di cui alla tabella allegata al bando di concorso (allegato *B*).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località (provincia di .)
via . . n.c. . (c.ap.) .).

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . (2).

---

(1) Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio il cognome del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

(3053)

REGIONE ABRUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica e sala operatoria (strumentista) presso l'ospedale civile di Vasto dell'unità sanitaria locale n. 15.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica e sala operatoria (strumentista) presso l'ospedale civile di Vasto dell'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(3057)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale con funzioni di riabilitazione, infermieristico e amministrativo presso varie unità sanitarie locali.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

unità sanitaria locale n. 3, in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

quattro posti di operatore professionale collaboratore, terapista della riabilitazione;

unità sanitaria locale n. 9, in Reggio Emilia:

un posto di collaboratore amministrativo di area « giuridico-amministrativa »;
un posto di collaboratore amministrativo di area « economico-finanziaria »;

unità sanitaria locale n. 13, in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia):

un posto di dirigente dei servizi amministrativi - settore del personale (primo livello dirigenziale ospedaliero);
un posto di dirigente dei servizi amministrativi - settore bilancio (primo livello dirigenziale ospedaliero);

unità sanitaria locale n. 20, in Casalecchio di Reno (Bologna):

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(3055)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi presso l'unità sanitaria locale n. 3.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi presso l'unità sanitaria locale n. 3, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1983.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(3056)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di assistente di laboratorio e di ricerche chimico-cliniche e di chimico collaboratore

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio e di ricerche chimico-cliniche;
un posto di chimico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3058)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati civili.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale, il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1984, n. 123, avranno luogo come segue:

A) concorso per sessantanove impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale di ministeri vari: 13 settembre 1984, alle ore 8, nei locali del palazzo dei congressi, viale Kennedy, Roma-Eur;

B) concorso per centoquattordici impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze imposte dirette: 14 settembre 1984, alle ore 8 nei locali del palazzo dei congressi, viale Kennedy, Roma-Eur;

C) concorso per sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale nel ruolo degli ingegneri del Corpo delle miniere del Ministero dell'industria: 26 settembre 1984, alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 2, Roma.

(3100)

R E G I O N I

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1984, n. **21.**

Soppressione dei comitati comprensoriali, istituiti e disciplinati ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4 « Istituzione e disciplina dei comitati comprensoriali nella regione Liguria » è abrogata.

Sono altresì abrogati:

a) l'art. 9 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16;

b) la parola « comprensoriali » all'art. 4 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22;

c) la parola « comprensoriale » all'art. 3, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27;

d) le parole « dei comitati comprensoriali e » all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23;

e) tutte le disposizioni contenute nella legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50, incompatibili con la soppressione dei comitati comprensoriali.

Art. 2.

La regione Liguria garantisce l'esercizio delle funzioni di programmazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50, e disciplina la partecipazione alla formazione dello schema di programma regionale di sviluppo degli enti e organismi indicati all'art. 5 della medesima legge, sino alla approvazione della legge regionale di riforma delle norme sulle procedure della programmazione.

Art. 3.

I beni mobili in dotazione ai comitati comprensoriali, acquistati utilizzando i fondi attribuiti dalla Regione ai comuni sede dei comitati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, restano in possesso dei comuni stessi.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni di cui al comma precedente provvedono alla chiusura dei conti relativi alle somme loro attribuite dalla Regione per le spese di funzionamento dei comitati comprensoriali e versano l'importo eventualmente residuato alla tesoreria regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 aprile 1984

MAGNANI

(2828)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1984, n. **14.**

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 14 novembre 1972, n. 13, in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Indennità di carica

L'art. 1, secondo comma, lettera *e*), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, è così modificato:

« *e*) 63% per i consiglieri regionali ».

Art. 2.
Soppressione fondo di solidarietà

Il fondo di solidarietà, istituito con l'art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, è soppresso.

Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della predetta legge regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà e a quant'altro occorre ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3.
Contributi al fondo di previdenza

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del 23% dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, lettera *e*), della presente legge ».

Art. 4.

Assegno vitalizio

L'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e dall'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai consiglieri in carica:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15 ed oltre	60%

Art. 5.

Indennità di fine mandato

Ai consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

Il consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità.

In caso di decesso del consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogato ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, numero 13.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Finanziamento

L'onere concernente la corresponsione dell'indennità è a carico del bilancio del consigliere regionale e, in misura pari al 5% dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi dell'art. 1, lettera *e*), della presente legge, a carico di ciascun consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun consigliere sono versate in apposito capitolo della parte entrata del bilancio regionale e denominato « Introiti per ritenute indennità di fine mandato ».

In caso di cessazione del mandato per decadenza il consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del consiglio regionale, nel quale, all'interno del cap. 5, figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato « Spese per indennità di fine mandato ».

Art. 7.

Norma transitoria

Dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilità già corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 4.

Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l'ammontare dell'assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, e quindi ricalcolata in base alle misure di cui all'art. 4 che precede.

Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.

Identico trattamento è riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

Art. 8.

Decorrenza

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1984.

Art. 9.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 1 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 marzo 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1984, n. 15.

Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1984, n. 1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1) Ai fini della maggiorazione del 5% di cui al punto 3 del secondo comma della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1984, per autoveicoli si intendono le autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali.

2) Il terzo comma dello stesso articolo è modificato come segue:

« Le norme di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3) Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno versato l'integrazione della tassa regionale automobilistica, aggiornata secondo le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1984, n. 1, con l'applicazione della sovratassa per ritardato pagamento, hanno diritto al rimborso di tale sovratassa, previa istanza al presidente della giunta regionale.

4) Hanno diritto al rimborso dell'aumento del 5%, di cui al punto 3 del secondo comma della legge regionale 7 gennaio 1984, n. 1, i proprietari di autoveicoli, escluse le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli fiscali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già versato il suddetto aumento. Le istanze di rimborso vanno dirette al presidente della giunta regionale.

5) Agli eventuali oneri rivenienti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui al cap. 00366 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 marzo 1984

TRISORIO LIOZZI

(2461)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1984, n. **16.**

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21;

b) il personale di ruolo e non di ruolo e a tempo indeterminato trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79.

2. L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

Art. 2.

1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

2. Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, decorre dal 1° gennaio 1981.

3. Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.

Art. 3.

1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

2. Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1980.

3. Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.

4. Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza *A* e *B* allegate alla presente legge:

a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste, limitatamente al personale:

proveniente dalle amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, un passaggio tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

proveniente dalle amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

proveniente da altri enti e al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere *C*), *D*) ed *E*);

b) il personale a cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito al 1° febbraio 1981 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera *a*);

c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel terzo livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978;

d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico cordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel sesto livello funzionale;

e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nella qualifica di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e con la laurea alla data del 31 dicembre 1979; il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1979.

5. L'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell'ambito delle opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

6. L'applicazione delle norme dei precedenti commi 4 e 5 non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

Art. 4.

1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dal 1° febbraio 1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

3. Per il personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 la posizione economica è determinata con l'aggiunta dei benefici di cui alla legge regionale 2 marzo 1981, n. 22; allo stesso personale si estendono, altresì, i benefici economici di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, se privo di sviluppi contrattuali anche per il triennio precedente.

4. Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dal 1° febbraio 1981.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

6. La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art. 46 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

7. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato *in itinere*, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

Art. 5.

1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata al regime dell'accordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 1982-84, la indennità di turno spettante alla data del 31 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

2. Per il personale proveniente da enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

3. Al personale proveniente da enti pubbblici, comandato ex art. 19 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, e successive integrazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione il trattamento di missione compete, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

Art. 6.

1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 7.

1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli 00302, 00332, 00334, 00306, 00307, 00308, disponibili, del bilancio regionale 1984, approvato dal consiglio regionale con delibera n. 588 del 29 dicembre 1983, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1984-86.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

TABELLA *A*

Regioni	Stato	Parastato
I Livello	I Livello	—
II Livello	II Livello	Commesso
III Livello	III Livello	Agente tecnico
IV Livello	IV e V Livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V Livello	VI Livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI Livello	VII Livello	Collaboratore, collaboratore tecnico, assistente da almeno cinque anni in possesso del diploma di scuola media superiore e della qualifica di coordinatore
VII Livello	VIII Livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), I qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII Livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/1980, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno quindici anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della I qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale dirigente generale.

TABELLA B

Livelli regioni	Livelli ospedalieri
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

(2481)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1984, n. 22.

Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro del duomo di Mantova.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in capitale di 250 milioni di lire alla parrocchia di S. Pietro in cattedrale di Mantova quale partecipazione della Regione agli oneri conseguenti le opere di restauro e straordinaria manutenzione del duomo-cattedrale di Mantova.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo è effettuata per il 50% alla presentazione del progetto delle opere da realizzare e per il restante 50% al termine delle opere sulla base della relazione tecnico-contabile relativa agli interventi effettuati col contributo regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 250 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere previsto per l'anno 1984 dal precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego per pari importo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, della quota residua del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2-958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte II, ambito 4, settore 6, obiettivo 4, progetto 1 è istituito il cap. 2.4.6.4.1-1778 « Contributo straordinario in capitale alla parrocchia di S. Pietro in cattedrale di Mantova per opere di restauro e straordinaria manutenzione del duomo-concattedrale di Mantova » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 250 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 aprile 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 12 *aprile* 1984 *prot. n.* 21202/4849).

(2826)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. 20.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, sono abrogate le seguenti parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1983 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 marzo 1984

VIGLIONE

(2147)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1983, n. 29.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: « Pesca », emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 27 *marzo* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale sulla pesca del 9 giugno 1978, n. 28;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 5170 del 12 settembre 1983;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° dicembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 4, *foglio n.* 84

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 9 GIUGNO 1978, N. 28: « PESCA », EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 GENNAIO 1979, n. 6.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 maggio 1981, n. 14, in seguito denominato « Regolamento », viene sostituito dal seguente:

« La coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua, ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge, consente semine la cui quantità massima di ognuna di esse deve corrispondere alla produttività naturale annua del tratto di acqua stesso, salva la facoltà dell'ufficio di prescrivere la misura delle singole specie, le semine minime nonché limitare il quantitativo suddetto per i fiumi ».

Art. 2.

Nell'art. 7, secondo comma del regolamento, la parola « massimi » è sostituita dalla parola « minimi ».

Art. 3.

Nell'art. 11, terzo comma del regolamento, la cifra « 100 » è sostituita dalla cifra « 50 ».

Art. 4.

Nell'art. 14, secondo comma del regolamento, la parola « cinque » è sostituita dalla parola « quattro ».

Art. 5.

Il periodo di divieto di tutte le trote nonché del salmerino indicato nell'elenco allegato al regolamento viene protratto fino alla prima domenica di marzo, quello del temolo fino al 20 di aprile.

La misura minima per la trota marmorata viene aumentata a 30 cm.

La prima frase delle precisazioni riportate in calce all'elenco di cui al primo comma è sostituita dalla seguente:

« Dal 1° ottobre al 30 novembre è consentita la pesca al temolo esclusivamente nelle acque indicate dall'ufficio ».

(2548)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227